

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore 02- **Decreto Dirigenziale n.850 del 30.07.2010 - Valutazione di Impatto Ambientale - Parere della Commissione V.I.A. relativo al progetto per la prosecuzione della coltivazione con concessione di superfici coltivabili in ampliamento del 30% rispetto a quella già assentita e programma di riqualificazione ambientale e territoriale della cava di calcare ricadente in area di crisi (AC.A4) localizzata in località Turci nel Comune di Solofra e in località Pergola nel Comune di Serino proposto dalla Società CAVE.MAR S.r.l – Soggetto procedente: Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino**

PREMESSO

che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs 4/2008, in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;

che con Delibera di Giunta Regionale n° 426/08, si è provveduto a riorganizzare le strutture (Commissione VIA, Tavoli Tecnici) e le procedure istruttorie per la formulazione del parere di compatibilità ambientale, approvando apposito Disciplinare;

che con Delibera di Giunta Regionale n° 912 del 15/05/2009, sono stati istituiti n. 3 Tavoli Tecnici VIA tematici preposti alle istruttorie delle pratiche soggette a V.I.A., V.I., Sentito, Screening per le materie inerenti le attività estrattive e la ricomposizione ambientale delle cave;

CONSIDERATO

che con nota 28/07/2009, acquisita al protocollo regionale al numero 689317 del 29/07/2009, la Società CAVE.MAR S.r.l con sede legale in via Pianodardine, n. 2 – CAP 83100 – Avellino ha prodotto istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA per conto della CAVE.MAR S.R.L., relativamente al progetto per la prosecuzione della coltivazione con concessione di superfici coltivabili in ampliamento del 30% rispetto a quella già assentita e programma di riqualificazione ambientale e territoriale della cava di calcare ricadente in area di crisi (AC.A4) localizzata in località Turci nel Comune di Solofra e in località Pergola nel Comune di Serino;

che la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è svolta dai Tavoli Tecnici e si conclude con l'emanazione del Decreto del Dirigente Coordinatore dell'A.G.C. 05, previo parere della Commissione Regionale per la V.I.A.;

RILEVATO

che detto progetto, istruito dal Tavolo Tecnico n° II cave è stato sottoposto all'esame della Commissione regionale per la V.I.A. che nella seduta del 01/07/2010, ha deciso di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi degli artt. da 21 a 28 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., integrata dalla Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i. per la seguente motivazione:

La particella n. 66 del Foglio 4 del Comune di Solofra è tra quelle interessate dalle attività del progetto de quo e risulta ubicata parzialmente all'interno della Zona di Protezione Speciale (ZPS) "Pacentini". Anche le particelle nn. 64 e 65, Foglio 4, del Comune di Solofra, risultano interessate dalla presenza di tale ZPS (integralmente inclusa la p.lla n. 65, parzialmente la n. 64) e, pur essendo ubicate esternamente alla superficie oggetto dell'autorizzazione del 2001, esse risultano interessate da interventi di coltivazione e ricomposizione ambientale, come dalle sezioni di progetto. La circostanza-

za che l'intervento in parola interessi un sito della Rete Natura 2000 impone la necessità di esperire la procedura VIA in quanto ai sensi del recente Regolamento n. 2/2010 (approvato con DPGR n. 10 del 29/01/2010 e pubblicato su BURC n. 10 del 01/02/2010) recante disposizioni regionali in materia di Valutazione di Impatto ambientale, sono sottoposti alla VIA i progetti per la realizzazione di opere e interventi che ricadano anche parzialmente all'interno di aree protette o di siti della Rete Natura 2000 (art. 3, comma 3). Inoltre, l'art. 6 comma 1 del citato Regolamento stabilisce che esso si applica anche a tutti i procedimenti non ancora conclusi all'atto della sua pubblicazione.

che con nota prot. n. 578625 del 07/07/2010 il Settore Tutela dell'Ambiente ha comunicato al Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino ed alla Società CAVE.MAR S.r.l. la decisione della Commissione regionale per la VIA di cui al punto precedente, rappresentando che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-bis della legge 241/90 e ss.mm.ii., entro il termine di dieci giorni dal ricevimento di tale comunicazione, fosse possibile presentare osservazioni per iscritto, prima dell'adozione del formale provvedimento conclusivo;

che nei 10 giorni successivi alla trasmissione della comunicazione di cui al punto precedente non è pervenuta alcuna osservazione;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto ;

VISTA la delibera di G. R. n°426/08;

VISTA la delibera di G. R. n°912/09;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03.

D E C R E T A

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

di assoggettare dalla procedura di Valutazione Impatto Ambientale, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., espresso nella seduta 01/04/2010, il "progetto per la prosecuzione della coltivazione con concessione di superfici coltivabili in ampliamento del 30% rispetto a quella già assentita e programma di riqualificazione ambientale e territoriale della cava di calcare ricadente in area di crisi (AC.A4) localizzata in località Turci nel Comune di Solofra e in località Pergola nel Comune di Serino" proposto dalla CAVE.MAR S.R.L.con sede legale in in via Pianodardine, n. 2 – CAP 83100 – Avellino, per la seguente motivazione:

La particella n. 66 del Foglio 4 del Comune di Solofra è tra quelle interessate dalle attività del progetto de quo e risulta ubicata parzialmente all'interno della Zona di Protezione Speciale (ZPS) "Picientini". Anche le particelle nn. 64 e 65, Foglio 4, del Comune di Solofra, risultano interessate dalla presenza di tale ZPS (integralmente inclusa la p.lla n. 65, parzialmente la n. 64) e, pur essendo ubicate esternamente alla superficie oggetto dell'autorizzazione del 2001, esse risultano interessate da interventi di coltivazione e ricomposizione ambientale, come dalle sezioni di progetto. La circostanza che l'intervento in parola interessi un sito della Rete Natura 2000 impone la necessità di esperire la procedura VIA in quanto ai sensi del recente Regolamento n. 2/2010 (approvato con DPGR n. 10 del 29/01/2010 e pubblicato su BURC n. 10 del 01/02/2010) recante disposizioni regionali in materia di Valutazione di Impatto ambientale, sono sottoposti alla VIA i progetti per la realizzazione di opere e interventi che ricadano anche parzialmente all'interno di aree protette o di siti della Rete Natura

2000 (art. 3, comma 3). Inoltre, l'art. 6 comma 1 del citato Regolamento stabilisce che esso si applica anche a tutti i procedimenti non ancora conclusi all'atto della sua pubblicazione.

di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo;

di trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC, al Settore Provinciale Genio Civile di Avellino ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dr. Rauci Luigi